CAMERA DEI DEPUTATI N. 2956-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **JERVOLINO ANGELO RAFFAELE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (MEDICI)

nella seduta del 7 giugno 1957

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

Presentata alla Presidenza l'8 giugno 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. - Nei mesi di marzo e di aprile dell'anno 1925 l'allora Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero delle finanze cedeva alle cinque società (Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda; Telefonica delle Venezie; Telefoni Italia Medio Orientale; Telefonica Tirrena; Esercizi Telefonici) gli impianti telefonici statali e contemporaneamente concedeva l'esercizio telefonico pubblico nei territori rispettivamente assegnati alle cinque società in parola.

Le cinque convenzioni, stipulate in data 1° e 17 aprile e 24 e 30 marzo 1925, furono approvate con decreto del Capo dello Stato del 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1925 con i numeri rispettivi 505, 506, 507, 508, 509.

Punti principali delle convenzioni - che sono identiche nella regolamentazione dei patti - furono i seguenti:

a) durata della concessione senza limite;

b) inizio dell'esercizio dal 1° luglio 1925;

c) lo Stato rinunciava alla facoltà di riscatto degli impianti nei primi venti anni: tale termine fu, successivamente, portato a trenta anni;

d) il termine del riscatto decorreva dalla fine dell'anno solare nel quale sarebbe

stato registrato alla Corte dei conti il decreto che approvava la convenzione;

e) per il riscatto era necessario il preannunzio, di un anno, che – in virtù dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III della legge postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 – può esser dato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

II. – In data 15 giugno 1956 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunicava a ciascuna delle cinque società concessionarie che quell'Amministrazione intendeva avvalersi della facoltà del riscatto – di cui esiste patto espresso nella rispettiva convenzione – e dava, perciò, regolare preavviso.

Tale preavviso poteva essere dato – a nostro credere – in data 31 dicembre 1954 e, comunque, era conveniente notificare a fine dell'anno 1955 come avevamo suggerito nel nostro intervento nella discussione sul bilancio delle poste e delle comunicazioni (vedi verbale seduta pomeridiana della Camera dei Deputati di martedì 25 ottobre 1955), o quanto meno a fine dell'anno 1956. È notorio che a fine di anno le società redigono i loro bilanci, fanno l'inventario dei loro beni, regolano i loro rapporti con i fornitori. Anche nei confronti degli utenti il pagamento di quanto da essi dovuto viene richiesto a fine trimestre e mai a metà mese. Dobbiamo, perciò, rilevare che la data scelta per il preavviso (14 giugno) non è stata la più opportuna.

III. – Avvicinandosi la data di scadenza del preavviso dato, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (che non aveva avuto la possibilità di preordinare mezzi e lavoro necessari per attuare il riscatto) si è avvalso della potestà derivante dall'articolo 77 della Costituzione ed ha emesso il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, anche per disciplinare la materia in oggetto con norme, che integrano quelle del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

Il decreto-legge è stato presentato alla Camera, per la conversione in legge, conformemente alla norma del precitato articolo 77 della Costituzione ed è stato assegnato alla VIII Commissione, in sede referente, previo parere della III e IV Commissione.

La Commissione Finanze e tesoro non ha fatto tenere il proprio parere nel termine regolamentare né ha chiesto la proroga in virtù dell'articolo 31 del regolamento della Camera.

La Commissione Giustizia – data l'urgenza del provvedimento legislativo – in data 5 del corrente mese diede mandato al relatore in quella sede, onorevole Facchin, di riferire oralmente alla Commissione VIII sulla base dei criteri approvati dalla stessa Commissione Giustizia.

Questi i precedenti del decreto-legge in esame in merito al quale osserviamo.

IV. – La Commissione Giustizia ha soffermato la sua particolare attenzione sull'articolo primo del decreto-legge mettendone in rilievo la portata innovativa, in quanto consente la possibilità di accordare la concessione dei servizi telefonici, senza l'osservanza del procedimento previsto dagli articoli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni, a società per azioni il cui capitale sia, direttamente o indirettamente, posseduto in maggioranza dallo Stato. Ritiene, pertanto, che tale disposizione non sia informata a principî di uguaglianza perché crea posizione di privilegio non solo a favore di società il cui capitale è in maggioranza nelle mani dello Stato ma anche a favore di quei privati (titolari della minoranza delle azioni) che hanno associato il loro capitale a quello dello Stato.

La maggioranza della Commissione VIII nell'accogliere il principio contenuto nell'articolo primo – a parte la ragione politica che sta alla base del provvedimento in esame – non ha ritenuto verificarsi alcuna violazione delle norme costituzionali perché:

a) la procedura indicata dagli articoli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del Codice postale non può, a rigore, dirsi una « *vera* e *propria gara* » né è quella seguita comunemente nella « *trattativa privata.* Gli articoli richiamati suggeriscono criteri pratici nell'invitare società e ditte specializzate, nell'esame delle domande pervenute, nelle proposte da formulare al Ministro senza peraltro prescrivere alcuna nullità se quei criteri non saranno rigorosamente osservati;

b) la norma suggerita col decreto-legge non deroga, d'altra parte, all'osservanza dei criteri di cui si è fatto cenno in precedenza ma concede all'Amministrazione la « *possibilità* » di non seguire quei determinati criteri;

c) La Commissione però – ad evitare procedure affrettate e posizioni di privilegio a favore di determinate società o ditte specializzate – ha accolto l'emendamento aggiuntivo, da noi proposto, statuendo che le concessioni previste nell'articolo primo devono farsi

« *sentito comunque*, il *Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni* ».

È parso alla Commissione che il parere di questo organo – di cui fanno parte, fra gli altri, i competenti del Ministero – sia necessario non solo per fornire al titolare del Dicastero gli elementi utili sotto il profilo tecnico, economico, sociale ma anche per dare la doverosa tranquillità agli utenti (che, in definitiva, sono i veri interessati) che la concessione di un servizio pubblico così estremamente importante non sia fatta con esclusivi criteri politici.

V. — Altro argomento di speciale valutazione da parte della Commissione è stato quello relativo alla procedura del riscatto degli impianti, di cui è menzione specifica nell'articolo 3 del decreto-legge.

La formulazione – adottata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni – presentava qualche inconveniente:

a) il termine di novanta giorni, decorrenti dalla scadenza di quello del preavviso dato ai fini del riscatto, non è sembrato sufficiente né al Ministero né alle società (nei cui confronti il riscatto degli impianti e dei beni deve essere attuato) per l'adempimento di tutte le formalità indispensabili. E ciò tanto più che l'Amministrazione dello Stato ha ritenuto necessario una *duplice manifestazione di volontà* (cioè il « *preavviso* » e la « *dichiarazione* » di riscatto) che a noi sembra non necessaria.

b) la indicazione della « *decorrenza* » del riscatto senza precisazione del « momento *terminale* » avrebbe apportato danno alla società (nei cui confronti si agisce) alla stessa Amministrazione dello Stato, soprattutto agli utenti, che si sarebbero trovati di fronte all'esercizio di un servizio delicato senza un vero e proprio responsabile: e ciò per un lungo periodo di tempo.

Pertanto la Commissione – accogliendo un nostro emendamento sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo terzo – ha voluto affermare un triplice principio:

1°) che la « *dichiarazione* » di riscatto (dal momento che si ritiene opportuno una *seconda manifestazione di volontà* da parte del Ministero) deve essere fatta non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato. E ciò, soprattutto, per le considerazioni da noi fatte nel punto II di questa relazione;

2°) che la « *dichiarazione* » di riscatto deve essere fatta con le stesse modalità stabilite dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

È buona norma che gli atti giuridici siano revocati con la stessa forma, che è stata richiesta per il loro sorgere;

3°) che la « *dichiarazione* » di riscatto deve indicare la « *data di esecuzione* » di questo, che non può essere posteriore di giorni dieci al termine del 31 dicembre previsto precedentemente.

Tale nostro emendamento è stato accolto da tutti gli onorevoli commissari ed anche da quelli che – pur facendo le loro riserve sulla legittimità della norma contenuta nell'articolo primo – ne hanno ritenuta la necessaria introduzione nel decreto-legge per non lasciare incerta la sorte dei concessionari per un lungo periodo di tempo: il che – se si verificasse – non sarebbe conforme a norma di buona amministrazione e sarebbe causa, come già rilevato, di notevole danno soprattutto agli utenti.

VI. — Motivo di perplessità ha determinato la formulazione dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.

Alcuni onorevoli commissari (e soprattutto la Commissione Giustizia) hanno osservato che le operazioni di riscatto – da cui nasce l'obbligo del pagamento del prezzo da parte dello Stato e quello della nuova società concessionaria di rivalere allo Stato la somma corrisposta per il riscatto – sono *distinte, separate, autonome* e soprattutto *successive* nel tempo. Pertanto tale situazione giuridica ha la sua difficoltà sul piano di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Data la giustificata insistenza del Governo nel sapere approvato con urgenza il disegno di legge (che converte in legge il provvedimento in parola) la nostra Commissione – che è rimasta priva del parere della competente Commissione Finanze e tesoro – si rimette alla decisione, che la Camera intenderà prendere a riguardo

VII. — A tali osservazioni di maggiore rilievo si aggiungono le seguenti:

a) sostituire – nel comma terzo dell'articolo 3 e nel comma primo dell'articolo 5 – la parola « *beni* » alla parola « *cose* ». I « *beni* » comprendono, oltre le « *cose* », anche i « *diritti* ».

b) aggiungere alla fine del disegno di legge, alla fine del terzo alinea del preambolo, nell'articolo primo dopo le parole «regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le seguenti: «e successive modificazioni.»

c) collocare l'articolo 2 – per ragioni logiche e cronologiche – dopo l'articolo 3. Di modo che l'articolo 3 diventa articolo 2.

Onorevoli colleghi, nel mentre sottoponiamo alla vostra attenta valutazione le osservazioni prospettate, che giustificano gli emendamenti proposti al decreto legge in esame, abbiamo fiducia che la Camera vorrà accoglierle ed approvare il disegno di legge con il quale si chiede la conversione in legge del decreto legge 4 giugno 1957, n. 374.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE
Relatore.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, *con le seguenti modificazioni:*

Al preambolo, al terzo alinea aggiungere dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *le altre:* e successive modificazioni »;

All'articolo 1 dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *aggiungere le altre:* e successive modificazioni;

All'articolo 1 dopo le parole: approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, *aggiungere le altre:* sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Collocare l'articolo 2 dopo l'articolo 3;

All'articolo 3 sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai fini del riscatto di concessioni telefoniche ad ente pubblico la Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può essere posteriore di giorni 10 al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente;

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole: delle cose, *con le altre:* dei beni;

All'articolo 5 comma primo, sostituire le parole: a rilevare le cose riscattate; *con le altre:* a rilevare i beni riscattati.